

Attività di commercio elettronico

Descrizione

Per **commercio elettronico** si intendono le operazioni di vendita di beni e servizi che vengono effettuate mediante l'utilizzo di mezzi elettronici e che non richiedono la simultanea presenza delle parti.

Tale tipologia di commercio è regolamentata, oltre che dal codice civile, da:

- il Dlgs 70/2003 , in materia di commercio elettronico;
- il Dlgs 206/2005 , in materia di diritti del consumatore.

Il **commercio elettronico**, a seconda dei beni oggetto di cessione, si distingue tra:

- **commercio elettronico diretto**, ossia quelle transazioni che hanno ad oggetto un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download;
- **commercio elettronico indiretto**, ossia quelle operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio.

A seconda dei soggetti tra cui si svolge l'operazione di compravendita, il commercio elettronico si può distinguere tra:

- **business to business**, ossia transazioni commerciali tra aziende;
- **business to consumer**, ossia operazioni di fornitura di beni e servizi che vengono rese dalle aziende direttamente all'utente finale;
- **consumer to consumer**, ossia transazioni commerciali tra privati. Si tratta, in genere, di siti di aste online o di mercatini online, ambienti in cui gli utenti privati interagiscono direttamente tra loro. Il sito ospitante, il più delle volte, si limita a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica.

Requisiti professionali

Per l'esercizio del commercio elettronico non sono previsti particolari requisiti professionali.

Modalità di svolgimento

Il commercio elettronico può essere svolto in forma:

- **individuale;**
- **societaria** (società di persone e società di capitali).

Inoltre l'attività può essere costituita, quale deposito dei beni, in:

- **piccole strutture:** il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 150 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **medie strutture:** il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e 1.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 251 metri quadri e 2.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **grandi strutture:** il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 mq, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

- apertura partita Iva con indicazione del codice attività 47.91.10 (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: **Modello AA9/12**
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- **inquadramento previdenziale:**
- iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:

INPS COMMERCIANTI – aliquote e contributi per l'anno 2019					
Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni					
Reddito d'impresa		Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo massimo obbligatorio per commercianti con anzianità contributiva al 31/12/1995	Contributo massimo obbligatorio per commercianti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre ad Euro	fino ad Euro				

	15.878,00		3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità) (319,37 mensili)	3.832,45	3.832,45
15.878,00	47.143,00	24,09%*		7.524,30	7.524,30
47.143,00	78.572,00	25,09%*		7.885,54	7.885,54
78.572,00	102.543,00	25,09%*			6.014,32
			Totale	19.242,27 - con maternità - (1.603,52 mensili)	25.256,60 - con maternità - (2.104,72 mensili)
Collaboratori di età fino a 21 anni					
Reddito d'impresa		Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo massimo obbligatorio per commercianti con anzianità contributiva al 31/12/1995	Contributo massimo obbligatorio per commercianti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
Oltre ad Euro	Fino ad Euro				
	15.878,00		3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità) (285,63 mensili)	3.427,56	3.427,56
15.878,00	47.143,00	21,54%*		6.727,04	6.727,04
47.143,00	78.572,00	22,54%*		7.084,10	7.084,10
78.572,00	102.543,00	22,54%*			5.403,06
			Totale	17.238,69 - con maternità - (1.436,56 mensili)	22.641,76 - con maternità - (1.886,81 mensili)

Regimi contabili

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel **software ComUnica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività** ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA - esercizi di vicinato**), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.

il Consiglio di Stato (sentenza 1821/2016) ha stabilito che, **per vendere auto usate**, non occorre una Scia.

N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l'attività;

- Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della "domanda di esercizio singolo", nel caso di commercio in medie e grandi strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività. N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l'attività;

- Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell'avvio di un'attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l'iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

- Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l'obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche alle imprese individuali, con decorrenza 31 dicembre 2013.

Opzioni

- Opzione Iva per cassa: con l'introduzione del DL n. 83/2012, i soggetti passivi Iva, che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per l'applicazione dell'Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione, come affermato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 novembre 2012, si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta.

Regimi contabili

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è obbligatoria per:

- l'impresa costituita nella forma di società di capitali (S.r.l.), indipendentemente dai ricavi conseguiti

- le imprese individuali e società di persone che abbiano superato i seguenti limiti di fatturato:

- 309.874,14 euro, importo elevato a 400.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;

- 516.456,90 euro, importo elevato a 700.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per gli esercenti altre attività.

L'impresa individuale e le società di persone che non superano i limiti sopra indicati, possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Contabilità semplificata

Il regime contabile semplificato subisce, a partire dal 2017 e, quindi, dal primo gennaio di tale anno, notevoli modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 11.12.2016.

In base a quanto disposto dall'art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 le imprese individuali e le società di persone possono tenere la contabilità semplificata a condizione che i ricavi conseguiti su base annua non abbiano superato:

- › 309.874,14 euro, importo elevato a 400.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- › 516.456,90 euro, importo elevato a 700.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per gli esercenti altre attività.

Regime Forfetario

Dal primo gennaio 2019 i soggetti che nel periodo d'imposta precedente non hanno realizzato **ricavi o compensi superiori ad euro 65.000**, possono optare per il regime così detto forfetario.

Per chi inizia l'attività, dal 2019, il regime naturale è quello forfetario qualora preveda di non realizzare ricavi o compensi superiori ad euro 65.000, su base annua.

Il regime forfetario vede la determinazione del reddito attraverso l'applicazione ai ricavi o compensi, di un coefficiente di redditività stabilito dalla legge. Pertanto per i soggetti che adottano il regime in commento non rilevano i costi sostenuti durante il periodo d'imposta di permanenza nel regime stesso.

Il metodo consiste quindi in:

- applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi realizzati e ai compensi percepiti nel corso dell'anno, determinando così il reddito imponibile;

- applicazione di un'imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5% per chi inizia una attività) dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Adempimenti fiscali

Premessa

I soggetti passivi d'imposta ai fini Iva, hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi attraverso l'emissione di un documento. Il documento principale risulta essere **la fattura**, ma i soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, possono optare per l'emissione dello **scontrino fiscale**, attraverso apposito **registratore di cassa**, ovvero **la ricevuta fiscale**, che può essere anche compilata a mano su **moduli prestampati**.

Fattura

La fattura è disciplinata dall'articolo 21 del DPR 633 del 1972 che ne prescrive anche i contenuti minimi obbligatori.

Dal primo gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, al fine di poter monitorare ed incrociare i dati attivi e passivi dei contribuenti.

Rimangono esclusi dall'obbligo di emissione del documento elettronico in commento i soggetti che adottano il regime forfetario o quello dei minimi. Anche gli agricoltori con volume d'affari non superiore ad euro 7.000 sono esonerati dall'adempimento.

Non devono emettere, **per il solo 2019**, i soggetti, come medici e veterinari, che devono trasmettere i dati al servizio Tessera sanitaria nazionale. Tale trasmissione, infatti, sopperisce, **per l'anno indicato**, all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

Emissione di ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale può essere rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, al fine di certificare i corrispettivi incassati, e va rilasciata al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- › per le cessioni di beni: **consegna o spedizione dei beni o pagamento totale o parziale del corrispettivo;**
- › per le somministrazioni di bevande e alimenti: **ultimazione della prestazione o pagamento totale o parziale del corrispettivo.**

Scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale può essere rilasciato dai soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, al fine di certificare i corrispettivi incassati, e va rilasciato al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- › per le cessioni di beni: consegna o spedizione dei beni o pagamento totale o parziale del corrispettivo;
- › per le somministrazioni di bevande e alimenti: ultimazione della prestazione o pagamento totale o parziale del corrispettivo.

Memorizzazione e elettronica ed invio telematico dei corrispettivi

Fino al 30.06.2019, i soggetti che possono emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale anziché la fattura, non sono tenuti a nessun obbligo di memorizzazione elettronica ed invio dei corrispettivi in forma telematica.

In base a quanto disposto dal decreto-legge 119 del 2018, tale obbligo scatta in due diversi momenti temporali:

- › **per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 400.000**, l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi **scatta dal primo luglio 2019**;
- › **per i soggetti diversi da quelli precedenti**, tale obbligo scatta **dal primo gennaio 2020**.

Dichiarazioni e comunicazioni

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro)

Con l'avvento della fattura elettronica obbligatoria, **dal primo gennaio 2019**, lo spesometro viene abrogato, pur permanendo **gli invii da effettuare entro il 28.02.2019**. Esso viene sostituito, **con riferimento alle sole operazioni internazionali**, dalla nuova comunicazione mensile che è stata denominata "Esterometro".

Esterometro

A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019, venuto meno lo spesometro, il comma 3-bis, dell'articolo 1, del decreto-legislativo 127 del 2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che «*I soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano le fatture elettroniche, ndA) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3*».

Tale nuovo adempimento è già stato denominato "**esterometro**", una sorta di spesometro che riguarda, però, **le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero le fatture da loro ricevute ed ha cadenza mensile**.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche

L'articolo 4, co. 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, ha introdotto, a carico di tutti i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche Iva, una comunicazione trimestrale, sia per coloro che risultano avere liquidazioni mensili che trimestrali.

Viene prescritto dalla norma, infatti, che i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva vanno trasmessi in via telematica all'Agenzia delle entrate attraverso apposita comunicazione di carattere trimestrale. L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

Dichiarazione annuale Iva

Va presentata per il 2016 entro il 28/02/2017 mentre dal 2018, va presentata entro il 30/04. La dichiarazione Iva non è più inviata assieme alla dichiarazione dei redditi.

Modello 770

A partire dal 2017, dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016, il modello è stato unificato, pertanto non è più suddiviso in semplificato e ordinario. Dal 2018 va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi persone fisiche

I contribuenti che hanno optato per il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, devono compilare il quadro LM sezione II.

Gli imprenditori individuali, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata devono compilare il quadro RG.

Gli imprenditori individuali, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità ordinaria, devono compilare il quadro RF.

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi società di persone

Le società di persone, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, devono compilare il quadro RG;

Le società di persone, nell'ipotesi in cui tengono la contabilità in modalità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF.

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi società di capitali

Le società di capitali devono compilare il quadro RF

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

ISA - Indicatori sintetici di affidabilità (fiscale)

L'art. 7-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193, abrogato e sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 50/2017, aveva introdotto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2017, l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) in sostituzione degli studi di settore, disciplinati dall'art. 62-bis, D.L. 331 del 1993, e dei parametri, disciplinati dall'art. 3, co. 181-189, L. 549/1995.

L'applicazione dei nuovi indicatori ISA, è stato posticipato con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 931, L. 205/2017, legge di bilancio 2018, allo scopo di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.